



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore Legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del Lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del Lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del Lavoro

Circolare n. 074 – 23 Settembre 2021

“EMERGENZA CORONAVIRUS” | L’INTRODUZIONE DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 127/2021

Come anticipato dal comunicato rilasciato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 36 del 16 Settembre 2021, si comunica che è stato effettivamente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 Settembre 2021, il Decreto-Legge 21 Settembre 2021, n. 127, in vigore dal 22 Settembre 2021, con cui vengono introdotte misure urgenti di contenimento del COVID-19 e l'obbligo di possesso della Certificazione COVID-19 (c.d. “Green Pass”) per il personale delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati.

Le disposizioni di seguito riportate saranno in vigore per il periodo dal 15 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021, salvo eventuali possibili proroghe.

Prima di approfondire le novità introdotte nel dettaglio, si ricorda che l’obbligo di esibizione del Green Pass non equivale in alcun modo all’obbligo vaccinale.

Infatti, la Certificazione Verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose (a seguito del nuovo D.L. n. 127/2021 il rilascio del Green Pass avverrà con tempistiche immediate senza dover attendere almeno 15 giorni);
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 72 ore precedenti monodose (a seguito di anticipazioni, con un prossimo provvedimento la durata della validità del tampone sarà estesa da 48 a 72 ore);
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Per ulteriori necessità di approfondimento sul tema della Certificazione Verde è possibile prendere visione delle [FAQ ministeriali](#).

Di seguito si riportano le principali previsioni introdotte con riferimento ai datori di lavoro privati:

- **DECORRENZA OBBLIGO:** dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo eventuali proroghe;
- **SOGGETTI OBBLIGATI:** chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato (incluso volontariato e formazione), a qualsiasi titolo, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta;
- **SOGGETTI ESCLUSI:** restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
- **SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA:** sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre 2021 verranno definite le concrete modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro individueranno i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni;
- **CONSEGUENZE PREVISTE PER IL LAVORATORE SPROVVISTO DI GREEN PASS:** il lavoratore se comunica di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde, e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per chi accederà ugualmente ai luoghi di lavoro senza la certificazione prevista, inoltre, sarà prevista la sanzione pecuniaria da euro 600,00 ad euro 1.500,00 oltre ad eventuali sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- **CONSEGUENZE PREVISTE PER L'AZIENDA CHE UTILIZZA LAVORATORI SPROVVISTI DI GREEN PASS:** per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione variabile da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Con riferimento alle realtà operanti nel settore socio-sanitario e realtà similari, si precisa che il nuovo decreto-legge n. 127/2021 non ha modificato la disciplina già introdotta, di seguito riassunta:

- **Decreto n. 44/2021 (IN VIGORE DAL 1° APRILE 2021):** obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali operanti in ambito sanitario;

- **Decreto n. 122/2021 (IN VIGORE DAL 10 OTTOBRE 2021)**: obbligo vaccinale per soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, centri diurni disabili ecc.).

Alla luce di quanto sopra riportato, risulta doveroso riportare alcune importanti considerazioni:

1. Tutte le indicazioni fornite sono riportate in base al testo definitivo del Decreto-Legge 21 Settembre 2021, n. 127 ed al comunicato stampa ufficiale pubblicato a seguito del Consiglio dei Ministri n. 36 del 16 Settembre 2021. Si attendono eventuali prossime indicazioni di prassi che perverranno da parte degli enti preposti soprattutto con riferimento ad alcune tematiche di carattere strettamente operativo (es. modalità di controllo delle certificazioni);
2. Essendo una materia del tutto nuova (obbligo di esibizione di un certificato all'ingresso del luogo di lavoro), si consiglia fin da subito di adottare un comportamento del tutto cauto e prudente, non assumendo nell'immediato iniziative in anticipo rispetto alla decorrenza della validità delle nuove disposizioni (15 Ottobre 2021). Vista la delicatezza intrinseca alla materia riguardante dati relativi alla salute dei lavoratori, si suggerisce di evitare qualsiasi libera iniziativa che possa, anche incidentalmente, causare una possibile discriminazione nei confronti dei lavoratori occupati;
3. Al fine di aumentare la popolazione aziendale vaccinata e, quindi, di limitare i disagi all'interno dei luoghi di lavoro, si consiglia nuovamente di continuare a realizzare iniziative di comunicazione atte a persuadere i lavoratori ancora non vaccinati dell'importanza di procedere all'inoculazione del vaccino anti COVID-19, collaborando con i soggetti che si occupano di sicurezza;
4. Il Decreto-Legge n. 127/2021, all'art. 3 comma 1, quando definisce i soggetti interessati dall'obbligo cita espressamente «*chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato*». Di conseguenza occorre ricomprendere anche eventuali amministratori, collaboratori (Co.co.co), tirocinanti, volontari nonché il datore di lavoro stesso ed eventuali soggetti delegati;
5. Vista la particolarità della materia che si ripercuote direttamente su alcune materie molto delicate (salute e sicurezza dei lavoratori e gestione dei dati personali) si raccomanda di effettuare un'attenta analisi con i soggetti che si occupano di tali materie (RSPP, Medico aziendale, Comitato COVID-19, DPO Privacy ecc.) al fine di valutare eventualmente l'aggiornamento di documenti già predisposti;

6. Il Decreto-Legge n. 127/2021 richiede espressamente l'obbligo di verifica della certificazione ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta. In presenza di un lavoratore sprovvisto di Green Pass sarà possibile per il datore di lavoro acconsentire alla prestazione lavorativa (naturalmente se compatibile) facendola svolgere con modalità telematiche a distanza (c.d. «smart-working»). Ad ogni modo si precisa che, anche in presenza di concrete possibilità di svolgerla a distanza, il lavoratore (salvo lavoratori fragili) non detiene alcun diritto soggettivo di richiedere tale svolgimento dell'attività a lui assegnata;
7. All'approssimarsi dell'entrata in vigore (venerdì 15 Ottobre 2021) sarà importante individuare il soggetto incaricato di verificare il Green Pass, fornendo appositi modelli di delega e di trattamento dei dati personali che verranno forniti nelle prossime settimane dallo Studio.

Con riferimento alle novità introdotte si comunica che è disponibile da poco la registrazione dello specifico webinar che, in data Mercoledì 22 Settembre 2021, lo Studio ha organizzato per approfondire la gestione del Green Pass all'interno dei luoghi di lavoro.

Nel corso dell'evento sono state illustrate le novità che verranno introdotte dal nuovo decreto-legge: in particolare, sono state espone nel dettaglio le nuove prescrizioni introdotte con decorrenza 15 Ottobre 2021 ed, in particolare, sono stante analizzati gli oneri di controllo e verifica della certificazione posti in capo ai datori di lavoro nonché le specifiche conseguenze previste per i lavoratori non dotati della certificazione richiesta.

➤ Per rivedere la registrazione video dell'evento è possibile utilizzare l'apposito [LINK](#).

Per ogni necessità di approfondimento è possibile prendere visione dei seguenti documenti:

- [Decreto-Legge 21 Settembre 2021, n. 127](#)
- [Comunicato stampa Consiglio dei Ministri n. 36/2021 del 16 Settembre 2021](#)

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie